



Istituto Comprensivo di Luzzara

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado

Viale Filippini, 42 - 42045 Luzzara (RE) - tel. 0522 22 31 37

www.icluzzara.edu.it - Email: reic83200d@istruzione.it

pec: reic83200d@pec.istruzione.it - CF 81002390359

AI DOCENTI

LL'ALBO

SITO WEB

Circolare n. 77

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

ESAMI DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPrensIVO LUZZARA

INTEGRAZIONE PTOF a.s.2020-2021

- VISTO** il D.M. n. 741 del 3/10/2017 - "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione";
- VISTO** il D.M. n. 742 del 3/10/2017 - "Finalità della certificazione delle competenze";
- VISTO** il D.M. del 22 giugno 2020, n. 35 - "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92";
- VISTO** il D.M. del 26 giugno 2020, n. 39 - "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";
- VISTO** il D.M. del 07 agosto 2020, n. 89 - "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39";
- TENUTO CONTO** del Piano per la Didattica Digitale Integrata d'Istituto e tutti i Regolamenti inerenti alla fruizione della DDI pubblicati sul sito web della Scuola;
- TENUTO CONTO** del Protocollo di Valutazione allegato al PTOF d'Istituto e pubblicato sul sito web della scuola;
- VISTA** la C.M. n. 1865 del 10 Ottobre 2017 - "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione";
- VISTA** l'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 - "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

si definiscono i criteri per lo svolgimento e per la valutazione degli Esami di Stato primo ciclo di Istruzione alla scuola secondaria di primo grado "E.Fermi" dell'Istituto Comprensivo di Luzzara.

PREMESSA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato predisposto dalle studentesse e dagli studenti in base all'art. 3 dell'O.M. 52/2021.

Assegnazione della tematica agli alunni e restituzione dell'elaborato al C.d.C.

- l'elaborato svolto in preparazione all'esame riguarda una tematica condivisa dall'alunno con i propri docenti; la tematica è **stata assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021**;
- la tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
- la stesura dell'elaborato consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale (non strettamente correlati al programma curricolare), in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, e può essere realizzato in molteplici forme:

- testo scritto
- presentazione anche multimediale
- mappa o insieme di mappe
- filmato, produzione artistica o tecnico-pratica, ecc...

L'elaborato è **trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 1 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti sono incaricati di seguire gli alunni in questa fase, suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea; Dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, i docenti di classe sono a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

1. SCRUTINIO FINALE

a) Scrutinio sulle singole discipline

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede alla valutazione dell'anno scolastico 2020/2021 sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, *in presenza e a distanza*. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2020/2021.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, **la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe** ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti, per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

b) Valutazione percorso triennale e voto di ammissione all'Esame di Stato

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, **considerando il percorso scolastico triennale compiuto** dall'alunna o dall'alunno, con particolare attenzione a tutti i progressi registrati, anche in considerazione della eccezionalità del periodo di didattica a distanza.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame e all'assegnazione della eventuale LODE.

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può valutare preliminarmente, ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato:

- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate **deroghe** deliberate dal Collegio dei docenti, anche in considerazione delle situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- che l'alunna/o non sia incorsa/o nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, cc. 6 e 9bis del D.P.R. 249/1998;

e, inoltre:

- il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza;
- eventuali situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- eventuali condizioni personali o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- la costanza nell'impegno e nello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l'impegno nella fruizione, da parte dell'alunno/a, delle occasioni di recupero offerte dalla scuola (corsi predisposti dai docenti su specifiche discipline), le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- la partecipazione a corsi extracurricolari.

c) Criteri di non ammissione all'esame di Stato

c.1) Criteri generali

Premesso che:

- la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi,
- la Scuola adotta le strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel PTOF,
- la Scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in modo trasparente e tempestivo,

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, secondo i criteri specifici deliberati dal Collegio dei docenti.

c.2) Criteri specifici

- numero e/o gravità delle insufficienze riferite a livelli di apprendimento mancanti del tutto e/o associati a livelli di apprendimento parzialmente acquisiti, segnalati alla famiglia nel corso dell'anno scolastico;
- mancati processi di progressione, pur in presenza di stimoli e specifiche modalità e strategie di recupero degli apprendimenti finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento, documentate dal Consiglio di classe;
- in concomitanza ai punti a. e b., eccessivo numero di assenze – ulteriore rispetto al limite di un quarto del monte ore personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado - non giustificate e non riconducibili a motivi di salute o a problematiche riferibili alla pandemia da Covid-19 o inerenti alla situazione sanitaria territoriale/familiare, tali da pregiudicare la valutazione degli alunni interessati;
- assenza di motivazioni riconducibili alle straordinarie deroghe previste per assenze continuative e documentate.

2. RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Il Dirigente scolastico definisce e comunica al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare della Commissione d'esame, composta da tutti i docenti dei Consigli di classe delle classi terze; svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente scolastico preposto.

La Commissione si articola in Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

I lavori della Commissione e delle Sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Durante la riunione preliminare la Commissione d'esame definisce:

- i **Criteri di valutazione della prova d'esame** tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5 dell'O.M. 52/2021;
- l'ordine di successione delle classi per la presentazione dell'elaborato.

3. ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO

a) Modalità di svolgimento della prova orale

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di **una prova orale**, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, che avrà una durata massima di circa di 30' e che prevede la **realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato** come delineato dall'O.M. 52/2021.

La prova orale consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Durante l'esame la Commissione terrà a riferimento il *Profilo finale dello Studente* secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione agli elementi di valutazione indicati nell'Ordinanza e ai relativi criteri di valutazione individuati dal Collegio dei docenti.

Per gli **alunni con disabilità** la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento** la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

b) Eventuale svolgimento delle prove d'esame in videoconferenza

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al Dirigente scolastico motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione.

Il Dirigente scolastico dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

- a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) qualora il Dirigente scolastico, prima dell'inizio della sessione d'esame, ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

4. PUBBLICAZIONE QUADRI ESITI ESAME DI STATO

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite

- affissione di tabelloni presso l'Istituzione Scolastica;
- distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Come già ricordato, la certificazione delle competenze, redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe, è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.

COLLEGIO DEI DOCENTI
18.05.2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anita Monti

